

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DESTINATI A SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA

Art. 1 – DEFINIZIONE ALLOGGI DESTINATI AL SERVIZIO

L'Azienda USL 5 PISA ha individuato sul territorio dell'Alta Val di Cecina alcuni appartamenti di proprietà da utilizzare per "emergenza sociale abitativa" previa convenzione con l'Amministrazione Comunale di riferimento. Dette sistemazioni abitative saranno assegnate a titolo precario e transitorio e in nessun caso saranno concesse mediante contratto di locazione. Il presente regolamento disciplina le modalità di individuazione di alloggi per venire incontro a situazioni di emergenza sociale di nuclei familiari o singoli soggetti in grave disagio sociale e abitativo.

Gli alloggi destinati a questo servizio sono individuati con deliberazione della Giunta della Società della Salute.

Art. 2 - REQUISITI E CONDIZIONI PER UTILIZZARE IL SERVIZIO

I requisiti che devono essere posseduti per l'assegnazione in uso di un alloggio di "emergenza sociale abitativa" sono:

- 1) avere residenza anagrafica nei comuni della Zona Alta Val di Cecina.
- 2) non essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto o abitazione su alloggi, secondo quanto previsto dal Regolamento di Edilizia Residenziale Pubblica;
- 3) avere lo sfratto esecutivo in atto o altro provvedimento giudiziario equivalente, oppure occupare unità immobiliari in condizioni di grave degrado igienico-sanitario in situazioni che comportano rischio per l'incolumità e la salute pubblica.
- 4) trovarsi in particolari e gravi circostanze di disagio certificate dai competenti servizi sociali.

I suddetti requisiti devono essere verificati dai Servizi Sociali dell'Azienda USL.

Art. 3 – ACCESSO AL SERVIZIO

I cittadini che intendono chiedere il servizio di "emergenza sociale abitativa" devono presentare apposita domanda, allegando la dichiarazione sostitutiva unica ISEE, autocertificando i requisiti per l'accesso e gli eventuali provvedimenti in base ai quali devono abbandonare l'abitazione.

La domanda può essere presentata in qualsiasi momento dell'anno solo a seguito di colloquio con l'assistente sociale che valuterà la sussistenza delle condizioni previste per l'accesso all'"emergenza sociale abitativa" ovvero, in assenza di dette condizioni, orienterà il cittadino verso altri servizi.

L'accesso al servizio può avvenire anche a seguito di segnalazione da parte dell'assistente sociale.

Art. 4 – VERIFICA DEI REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE

La verifica dei requisiti per l'assegnazione è effettuata da un'apposita commissione

La Commissione sarà formata da:

- Responsabile Unità Funzionale Assistenza Sociale Territoriale dell'ASL 5 Zona Alta Val di Cecina
- Funzionario addetto alle politiche sociali del comune di riferimento
- Funzionario addetto all'ufficio Patrimonio del comune di riferimento

La commissione è inoltre integrata dalle Assistenti Sociali referenti dei casi presentati con funzione anche di verbalizzante. Il presidente della Commissione sarà il Responsabile UF Assistenza Sociale Territoriale Zona Alta Val di Cecina;

La Commissione procederà alla verifica dei requisiti per l'assegnazione dando preferenza ai seguenti requisiti in ordine di priorità:

- 1) Nucleo familiare con minori in condizioni di grave rischio sociale o nucleo familiare con presenza di persone non autosufficienti, portatrici di disabilità grave ai sensi della L. 104/92 o in carico ai servizi di salute mentale o tossicodipendenze;
- 2) Nucleo familiare composto unicamente da persone ultrasessantacinquenni.

Gli assistenti sociali unitamente al Responsabile UF Assistenza Sociale Territoriale, valuteranno la gravità delle condizioni sopracitate, con particolare riferimento al grado di autosufficienza e all'età. Presupposto necessario dell'assegnazione è il progetto predisposto dall'assistente sociale competente, sottoscritto per accettazione dall'utente richiedente il servizio, finalizzato a definire il percorso per il superamento delle condizioni di disagio anche per intraprendere percorsi per la risoluzione abitativa definitiva.

In presenza di due o più richieste contemporanee di accedere al servizio di emergenza abitativa, la Commissione redigerà una graduatoria tenuto conto della gravità delle condizioni dei richiedenti.

Art. 5 – ASSEGNAZIONE

L'assegnazione sarà disposta con provvedimenti del Direttore della Società della Salute sulla base della relazione e della graduatoria effettuata dalla Commissione di cui all'art.4.

Art. 6 – OBBLIGHI

Gli assegnatari hanno l'obbligo di presentare domanda per gli appartamenti ERP, qualora esca il bando, pena l'obbligo del rilascio dell'appartamento. Così come in caso di assegnazione di alloggio ERP devono rilasciare l'appartamento.

Art. 7 – IMPEGNO

Gli assegnatari dell'alloggio di "emergenza sociale abitativa" debbono:

- provvedere alla manutenzione e cura di quanto affidato loro;
- curare la pulizia non solo del rispettivo alloggio ma anche dei locali e spazi di uso comune;
- astenersi da intrattenimenti troppo rumorosi o che possano recare disturbo o molestia;
- impegnarsi al rispetto del presente regolamento;
- impegnarsi al rispetto del progetto dell'assistente sociale.

Art. 8 – DURATA DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO

L'assegnazione avrà la durata massima di un anno e avverrà nelle forme e con le modalità consentite dalla legge. Potrà essere espressamente rinnovata per lo stesso periodo, non più di una volta, o comunque dietro relazione del Servizio Sociale ed a seguito dell'accertato permanere della situazione di necessità e di buona conduzione dell'alloggio.

Al termine del periodo di assegnazione, l'assegnatario dovrà restituire quanto affidatogli in buono stato di manutenzione (art.1575 del Cod.Civ.) e lasciare immediatamente l'alloggio.

Art. 9 – RIMBORSO SPESE

Gli assegnatari per l'uso dell'alloggio dovranno versare mensilmente all'Azienda USL 5 un rimborso spese, a titolo di manutenzione dell'immobile, determinato nel provvedimento di assegnazione. Tale somma, essendo di modesta entità, non pregiudica la gratuità del rapporto e pertanto le parti escludono che essa possa costituire corrispettivo per l'attribuzione del godimento dell'immobile.

Il rimborso spese come sopra determinato può venire ridotto o escluso qualora l'assegnatario, in base alla verifica della situazione economica equivalente (ISEE) si trovi in una delle fasce riportate nell'allegato A.

Art.10 – ASSEGNAZIONE PERSONALE

L'assegnazione dell'alloggio è strettamente personale, è fatto quindi assoluto divieto per gli occupanti di cedere, anche provvisoriamente, il proprio alloggio.

Art. 11 – CONTROLLO

L'Azienda USL proprietaria degli immobili si riserva di procedere con proprio personale, quando lo ritenga opportuno, previo avviso, ad ispezione negli alloggi per assicurarsi circa la buona tenuta di essi e l'osservanza degli obblighi regolamentari da parte dei cittadini ospitati.

Art. 12 – UTENZE

Le utenze dovranno essere intestate agli assegnatari i quali dovranno garantire la regolare solvibilità delle relative fatture rispetto alle quali l'Azienda USL proprietaria non assumerà carico di responsabilità. Sono a carico dei destinatari le spese di allaccio o eventuali conguagli di spese successive al rilascio.

Art. 13 – DECADENZA

Ogni comportamento difforme dalle regole di una civile convivenza nonché il cattivo uso e il danneggiamento dell'alloggio assegnato, nonché l'inosservanza delle regole sopra riportate possono comportare la revoca immediata dell'assegnazione.

Qualora sia possibile per l'assegnatario disporre di una sistemazione abitativa definitiva, quest'ultimo perde il diritto all'uso dell'alloggio.

L'assegnatario non avente più diritto al proprio alloggio dovrà lasciarlo nell'arco di 15 giorni.

La revoca del provvedimento di assegnazione sarà disposta dal Direttore della Società della Salute, previa relazione della Commissione di cui all'art.4.

Art. 14 – NORMA TRANSITORIA

I contratti di locazione in scadenza, per i quali l'Azienda USL ha comunicato la relativa disdetta, assegnati agli utenti nei confronti dei quali si rileva la persistenza dello stato di disagio e bisogno sociale, potranno essere di nuovo attivati previa relazione del Servizio Sociale.

Allegato A

DETERMINAZIONE DEL RIMBORSO SPESE

FASCIA ISEE	IMPORTO RIMBORSO SPESE
ISEE inferiore/uguale a € 3.500,00	€ zero
ISEE fino a € 7.000,00	€ 50,00
ISEE oltre a 7.000,00	€ 100,00